

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 03.10.2022

INDICE

- Art. 1 - Ambito normativo
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Condizioni e limitazioni per il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile
- Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei passi carrabili
- Art. 5 - Passi carrabili, già autorizzati, abusivi, non a norma e regolarizzazione.
- Art. 6 - Istruttoria della domanda di Autorizzazione
- Art. 7 – Diritti di istruttoria e sopralluogo
- Art. 8 - Documentazione per le pratiche di passo
- Art. 9 - Durata, Rinnovo e Canone dell'autorizzazione
- Art. 10 - Esenzione dal Canone Unico
- Art. 11 - Passi carrabili provvisori
- Art. 12 - Segnale di passo carrabile
- Art. 13 - Tutela e manutenzione degli accessi
- Art. 14 - Richiesta di ampliamento
- Art. 15 - Subconcessione e Voltura
- Art. 16 - Revoca, Rinuncia e Decadenza della concessione
- Art. 17 - Ritiro della concessione di passo carrabile
- Art. 18 - Divieti e sanzioni
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 - Modulistica

Art. 1 AMBITO NORMATIVO

1. Le concessioni per l'apertura dei passi carrabili, la regolarizzazione di quelli esistenti, le richieste di cessazione, voltura, ampliamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento comprensivo di n° 21 artt. secondo le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e loro ss.mm.ii, al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, al Reg. Canone Unico. del Comune di Golfo Aranci, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Si definiscono accessi:

- le immissioni di una strada privata su una strada di uso pubblico;
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del C.d.S.

Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

3. Per “passo carrabile” si intende l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, regolarmente autorizzato su esplicita richiesta dell'avente titolo. Il passo carrabile si configura come l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento dei veicoli, ad un'area aperta ad uso pubblico.

4. Si possono individuare due diverse tipologie di passo carrabile:

- **ordinario**, cioè con manufatto sul suolo pubblico, quando l'accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale, costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, quindi in opera, nei casi in cui sia presente un marciapiede rialzato che renda necessaria la realizzazione, a spese del richiedente, di un raccordo di quota -scivolo- per il superamento del dislivello. Non è necessaria alcuna modifica quando il cordolo del marciapiede sia inferiore o uguale ai 5 cm;
- **a raso**, cioè senza manufatto sul suolo pubblico, ossia costituito da un semplice accesso a raso o a filo con il manto stradale in assenza del marciapiede, o perché posto alla medesima quota della carreggiata stradale, e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che modifichi il piano stradale come ad esempio il taglio del marciapiede che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Si ritiene che la ‘banchina’ stradale non costituisca propriamente “manufatto”.

5. È passo carrabile anche l'accesso a raso senza opere e l'accesso ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione dei veicoli, e similari, purché in possesso di regolare autorizzazione di esercizio all'attività, nonché gli accessi ad impianti per la distribuzione del carburante e per lo stazionamento dei mezzi pubblici.

6. Per il passo carrabile ordinario si deve corrispondere lo specifico tributo, ora rientrante nel Canone unico, (come sentenza n. 16733/2007 della Suprema Corte di Cassazione) dovuto dal titolare dell'autorizzazione all'Ente comunale in relazione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico, a carattere permanente, che si concretizza per fini privati.

Il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, poiché il passo carrabile rappresenta una sottrazione dello spazio pubblico rispetto al potenziale utilizzo da parte della collettività. In questo caso l'apposizione del cartello segnaletico è obbligatoria al fine di vietare la sosta dei veicoli allo sbocco del passo carrabile.

7. I passi carrabili a raso sono esenti dal pagamento del tributo (come sentenza n. 16733/2007 della Suprema Corte di Cassazione). L'apposizione del segnale è facoltativa. Se si vuole inibire la sosta dei veicoli allo sbocco del passo carrabile è necessario però inoltrare l'apposita richiesta all'Ente locale, pagare il tributo, ottenere la relativa autorizzazione ed esporre il segnale prescritto.

8. È passo carrabile, solo ed unicamente, l'accesso che per caratteristiche, requisiti e corrispondenza normativa sia stato, regolarmente, autorizzato in virtù di una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, subordinata al pagamento del Canone unico, ad installare il relativo segnale.

Art. 3 CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

1. Nella valutazione per il rilascio dell'autorizzazione si terrà conto:

- della regolarità di presentazione e della legittimità di sottoscrizione della domanda, comprensiva della parte relativa al trattamento dei dati personali;
 - saranno oggetto di diniego le istanze prive della documentazione, secondo il relativo modello ed oggetto, necessaria per l'istruttoria della pratica e, dalla quale non si può evincere;
 - non saranno prese in considerazione le istanze per accessi a proprietà laterali, quali ad es. negozi e uffici, non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento e/o la circolazione dei veicoli, rilevabile dalla documentazione catastale e/o dai rilievi di tecnico iscritto all'Albo/ordine incaricato dal richiedente, in allegato all'istanza;
 - non sarà concessa l'autorizzazione di passo carrabile per gli accessi ubicati in corrispondenza di attraversamenti pedonali, corsie di accelerazione e decelerazione, curve a scarsa visuale libera, lungo le rampe di intersezioni, e, in tutti gli casi dove la loro posizione possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale, specie in riferimento alle persone con limitata o impedita capacità motoria e, ad es. in prossimità degli impianti semaforici, delle fermate dei mezzi pubblici, quando l'uscita dei veicoli dalla proprietà laterale avvenga da una rampa in forte pendenza;
 - il Comune di Golfo Aranci è titolare per il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile quale ente proprietario della strada pubblica e, privata aperta al pubblico transito.
- Strada privata ad uso pubblico: è una strada che non è di proprietà di un Comune, ma che è soggetta all'uso pubblico. La strada rimane di proprietà di privati, ma su di essa si svolge un pubblico transito. I passi carrai posti in queste strade ricadono nella stessa normativa riferita all'area pubblica. Si deve corrispondere il relativo canone.
- Strade private chiuse all'uso pubblico: non sono di uso pubblico cioè di pubblico passaggio, cioè quando vengono poste limitazioni che precludono la libera circolazione, il libero transito di veicoli, pedoni, animali es. cancelli, catenelle, barre. Sono escluse dal canone.

- Sono soggetti al pagamento i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito.
- Il pagamento è previsto anche nel caso di strada privata di collegamento con strade comunali, provinciali, regionali, perché di uso pubblico.

Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PASSI CARRABILI

1. Il passo carrabile, per la sua autorizzazione, eventualmente rilasciata, deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni, misurati dall'incrocio dei cigli stradali fino al punto dell'accesso più prossimo all'intersezione, sia che quest'ultima sia posta sul medesimo lato che su quello opposto;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni succitate, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello, serranda o altra delimitazione posta a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati e prescritti, come condizione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento, sistemi di apertura automatica degli accessi, lineari o verso l'interno della proprietà. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

2. Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, il Comune di Golfo Aranci ha la facoltà di autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle sopra citate e prescritte dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 46 comma 2, solo per i passi carrabili già esistenti alla data del 1 gennaio 1993, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere al loro adeguamento. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, tenendo conto che la principale tutela è riservata alla sicurezza stradale.

Art. 5 Passi carrabili, già autorizzati, abusivi, non a norma e regolarizzazione

1. Tenuto conto che, dall'entrata in vigore del C.d.S. e del Reg. di esecuzione e di attuazione alla predetta legge delega, sono state rilasciate nel corso degli anni, numerose concessioni di passo carrabile in relazione ad accessi non rispondenti al requisito sulla distanza dalle intersezioni, preso atto che la norma statale, a carattere generale, non prevede alcun distinguo o specifica in relazione alla tipologia della strada, densità del traffico e geometria dell'accesso, in riferimento alle predette autorizzazioni, purché in regola circa l'idoneità dell'area/ spazio laterale, si prescrive quanto segue:

- è escluso, per le sue caratteristiche e conformazione naturale, il centro abitato di Golfo Aranci delimitato dai predisposti varchi di accesso al transito veicolare;

- sono esentate le strade senza uscita;
 - la strada, su cui accede la proprietà laterale, deve avere una larghezza non inferiore a:
 - metri 10, nel caso di carreggiata a doppio senso di marcia, con sosta per il parcheggio dei veicoli, regolamentato, parallela al marciapiede per entrambi i lati;
 - metri 8, nel caso di carreggiata a doppio senso di marcia, con sosta per il parcheggio dei veicoli su un solo lato (quello destro);
 - metri 7, nel caso di carreggiata a senso unico di marcia con sosta per il parcheggio dei veicoli su ambo i lati;
 - metri 5, nel caso di carreggiata a senso unico di marcia con sosta su un unico lato (quello destro);
 - si dispone, a tal fine, in tempi brevi, la necessaria adeguazione ed individuazione con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale degli spazi destinati alla sosta dei veicoli, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. L'eventuale, anomalia a livello di categoria catastale, per gli accessi già autorizzati, dovrà essere ufficializzata, depositando apposita richiesta, pena l'annullamento della concessione;
 3. Trascorso 1 anno, previsto gli obblighi di legge, per mancata e doverosa comunicazione circa il subentro in termini di successione nel caso di morte del concessionario, si procederà d'ufficio alla decadenza della concessione.
 4. É sempre disposto l'annullamento/revoca per i passi carrabili autorizzati per i quali non sia stato corrisposto, entro il termine stabilito, il relativo canone di occupazione di suolo pubblico.
 5. É perseguito in materia sanzionatoria chi, usufruisce senza concessione, e/o chi per errata interpretazione, corrisponda senza titolo, la dovuta aliquota per l'occupazione di suolo pubblico, senza alcuna determinazione in virtù di una mancata richiesta di passo carrabile. Se del caso, si è assoggettati, a proprie spese e cura, al ripristino delle opere in relazione all'accesso, non autorizzate, motivandone, per il non luogo a procedere, con dichiarazione scritta la propria esclusione di responsabilità.
 6. É, altresì, perseguibile nei termini di legge, chi, abbia predisposto segnaletica di qualsiasi genere su proprietà privata o pubblica inerente un accesso alla proprietà laterale, non autorizzato, e chiunque abbia, senza alcuna determinazione dell'Ente, apportato modifiche sulla sede stradale. Sono considerate in tal senso, le scritte su serrande e il gettito di materiale cementizio sul marciapiede atto a superare il dislivello di quota tra questo e l'unità immobiliare.
 7. Per quanto oggetto di legittima richiesta di regolarizzazione va trasmessa al Comando di Polizia Locale apposita informativa.

Art. 6 Istruttoria della domanda di Autorizzazione

1. Per la diversa tipologia di istanza, deve essere utilizzato il relativo modello disponibile sul sito del Comune di Golfo Aranci oppure, ritirandolo presso lo sportello front-office del Comando di Polizia Locale ubicato in Via Libertà, 74, in orario di apertura ufficio.

Le domande possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it o, presentandole al Protocollo del Comune in orario di apertura ufficio.

2. Sulla istanza va applicata una marca da bollo del valore di C 16,00 e, deve essere corredata dalla ricevuta dell'eseguito pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, dalla planimetria e/o foto del passo carrabile e da ulteriore marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'autorizzazione.
3. L'istruttoria, così come il rilascio del definitivo provvedimento, è affidata al Comando di Polizia Locale che, nella reale ipotesi in cui l'autorizzazione implichi la realizzazione di opere o, il ripristino dello stato dei luoghi, si avvarrà della competenza di tecnico comunale incaricato, acquisendone le indicazioni e pareri.
4. La richiesta di autorizzazione al passo carrabile non sostituisce il titolo abilitativo e/o l'atto di occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori laddove necessari.
5. Qualora la realizzazione di un passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori, quali ad es. l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno o muri divisorii, o l'opera che lo configura, il titolo abilitativo derivante ha rilievo solo ai fini edili; pertanto l'avente titolo dovrà poi richiedere, espressamente, la concessione di passo carrabile alla polizia locale.
6. Le domande possono essere, anche, presentate presso lo sportello SUAPE con indicazione per conferenza di servizi, in relazione a edificazione di fabbricati, ristrutturazioni e, qualora si debba apportare qualsiasi opera visibile sulla carreggiata stradale, nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, tenendo conto delle esigenze di viabilità e sicurezza della circolazione, allegando la documentazione in essere all'endoprocedimento.
7. È stabilito che nuovi accessi e variazioni nell'uso di questi già esistenti possono essere realizzati solo previa autorizzazione del Comune
8. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-volumetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
9. Per quanto non preventivamente fissato nel relativo modello di richiesta, a seconda del singolo caso in questione ed oggetto di domanda, sarà il competente ufficio di Polizia Locale a valutare la necessità circa il supplemento di ulteriore atto certificativo, quale ad es. quello inerente alla variazione e/o assegnazione del dato toponomastico numerico in riferimento all'unità immobiliare, non determinato e non ancora assegnato dall'ufficio Anagrafico.

Art. 7 Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. Per la richiesta di passo carrabile, pena la sua improcedibilità, è dovuto il diritto di istruttoria e di sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii, da corrispondersi all'atto di presentazione della domanda, nella misura di € 25,00.

2. Il contributo da versare a carico del richiedente su c/c postale n° 1006814402 o, bonifico bancario -IBAN: IT 82 K 07601 17200 001006814402- o tramite PAGOPA cliccando l'icona nella Home page del sito del Comune di Golfo Aranci, intestato a Comune di Golfo Aranci - <causale Diritti di istruttoria e segreteria - Passi Carrabili> è dovuto, ad eccezione delle istanze di voltura senza alcun cambiamento della situazione già autorizzata, sia nel caso di effettivo rilascio del provvedimento, sia qualora l'istanza fosse oggetto di rigetto o rinuncia, senza possibilità di rimborso.

3. La misura dei diritti di istruttoria e sopralluogo potrà essere adeguata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale

Art. 8 Documentazione per le pratiche di passo carrabile

1. Le istanze possono essere presentate e sottoscritte:

- a) dal proprietario e da coloro che abbiano partecipazione nel possesso in caso di proprietà in comunione ovvero dal delegato mandatario;
- b) dal conduttore, con esplicito assenso del locatore;
- c) nel caso di proprietà condominiale, dall' amministratore pro-tempore del Condominio o, dal solo condomino se titolare del diritto esclusivo di accesso;
- d) nel caso di condominio con meno di 5 unità, da tutti i partecipanti al condominio, oppure da uno solo di questi con l'indicazione dell'elenco nominativo di tutti i cointeressati purché gli altri soggetti che abbiano interesse controfirmino la domanda ovvero manifestino il loro assenso per iscritto. Sulla comunione valgono le norme del Codice Civile;
- e) dal legale rappresentante, amministratore o procuratore di società.

2. Le domande dovranno essere corredate da:

- copia del documento di identità del/i richiedente/i e, di tutti gli aventi titolo;
- copia del verbale di assemblea condominiale, regolarmente costituita con Deliberazione conforme alla volontà di richiesta;
- copia del verbale, nel caso di stabile senza amministratore, con consenso di tutti i partecipanti;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00
- fotografia e planimetria del passo carrabile
- quanto altro sia riportato nel relativo modello, allegato al presente Regolamento.

Art. 9 Durata, rinnovo e canone dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di passo carrabile è rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data del rilascio del provvedimento in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute e, si intende tacitamente rinnovata qualora non intervenga richiesta di disdetta da far pervenire almeno entro 31 dicembre dell'anno solare antecedente all'anno in cui si vuole la disdetta.

2. Il canone è dovuto per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine dell'occupazione.

3. Ai fini dell'iscrizione nei ruoli esattoriali, è competente l'Ufficio Tributi del Comune di Golfo Aranci, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

4. La superficie dei passi carrabili da tassare si determina moltiplicando la larghezza utile dell'accesso per la profondità di un 1,50 mt lineare convenzionale; la misura è, così, espressa in metri mq, perché il canone per l'occupazione di suolo pubblico si riferisce a superfici.

5. Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento, in un'unica soluzione, in caso non fosse corrisposto il pagamento il passo carrabile è sospeso ipso iure e non potranno essere applicate le relative sanzioni previste dal codice della strada

Art. 10 Esenzione dal pagamento del canone:

1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Unione dei Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica -enti non commerciali e delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), aventi diritto alle agevolazioni previste, per le sole attività istituzionali. Non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti;
- sono escluse dal pagamento le strade non ad uso pubblico.

Art. 11 Passi carrabili provvisori

1. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quale ad es. cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate le condizioni di quelli a carattere permanente. A tutela della sicurezza è disposta l'installazione di idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni. Il segnale indicativo del passo carrabile con gli estremi della concessione, deve essere integrato da pannello aggiuntivo indicante la data di scadenza del titolo autorizzativo.

2. Il canone minimo è calcolato in rapporto su base annuale.

Art. 12 Segnale di passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale che, indica la zona - sbocco- per l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta che non prevede alcuna deroga neppure per il titolare dell'autorizzazione;

2. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante gli accessi da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso;

3. Il segnale dovrà riportare sulla parte alta gli estremi dell'Ente proprietario della strada, ovvero "Comune di Golfo Aranci", mentre in basso dovranno essere indicati il numero della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Il cartello andrà integrato con la scritta "passo carrabile" e il segnale di "divieto di sosta"



5. L'installazione e manutenzione del segnale in piena efficienza, con dimensioni normali di 45 x 25 cm e/ o dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm, e con l'impiego di pellicola rifrangente di classe I , atta a garantirne la visibilità e la percettibilità sia di giorno che di notte dalla carreggiata, saranno a cura e spese del soggetto titolare della concessione;
6. Di norma, il segnale dovrà essere collocato in posizione parallela all'asse stradale, anche su porta o cancello e, ad un'altezza secondo quanto stabilito dal D.P.R. 16. 12. 1992, n. 495;
7. I segnali devono essere conformi per forme, dimensioni, colori, simboli, caratteristiche, l'installazione (es. l'altezza), la collocazione (in genere sul lato dx), secondo quanto prescritto dal Reg. di esecuzione del Codice della Strada.
8. I segnali non vanno collocati in modo ambiguo, ad esempio al confine tra due proprietà laterali, tale da non farne comprendere il riferimento.
9. Il divieto di sosta è limitato allo sbocco del passo carrabile e, non si deve intendere esteso a tutta l'area necessaria all'effettiva fruizione dell'accesso da parte del titolare dell'autorizzazione.
10. L'inosservanza di quanto sopra indicato comporta l'inefficacia del divieto di sosta: il veicolo, eventualmente, presente allo sbocco del passo carrabile non sarà sanzionato né rimosso.

Art. 13 Tutela e manutenzione degli accessi

- 1 . L'esistenza di un cancello e la presenza di un'autovettura oltre lo stesso in spazio privato non costituisce elemento proprio atto all'individuazione di un passo carraio e non esclude la possibilità del parcheggio di altro veicolo davanti, se non per la limitazione prevista di dover lasciare almeno 1 mt. per il passaggio dei pedoni.

2. Nel caso in cui il cartello di passo carraio non sia o per dimenticanza o perché l'interessato sia senza autorizzazione o perché creda che, trattandosi di passo carrabile a raso, non sia applicabile l'ordinaria disciplina, non può essere inibita la sosta, né sanzionato l'utente della strada, né ancora rimosso il relativo veicolo. Stessa conclusione nel caso in cui vi sia un cartello che non rispetti le prescrizioni normative atteso che, la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un p.c., all'utilizzo o la modifica di uno preesistente si configura quale interesse legittimo e non come un diritto soggettivo in relazione al fatto che una parte del bene pubblico è sottratto alla collettività per un uso del singolo; difatti, le limitazioni sono molteplici e l'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento del canone unico.
4. Se il varco non è di dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo, se l'area non è idonea allo stazionamento di un veicolo in virtù della corrispondente categoria catastale e/o non sia stata dichiarata tale, da elaborato di tecnico autorizzato dal richiedente del titolo autorizzativo, non è possibile procedere all'istruttoria dell'istanza di passo carrabile.
5. Per i locali a piano terra muniti di più accessi, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti fra loro, salvo diversa prescrizione di legge, può essere rilasciata l'autorizzazione di passo carrabile per ogni accesso.
6. La manutenzione dell'accesso è obbligatoria sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese del concessionario, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento e secondo le modalità fissate nel presente Regolamento.
7. Gli accessi devono essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura, compreso lo scolo delle acque sulla sede stradale e, deve essere garantita la loro visibilità dalla strada.
8. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote numeriche, i proprietari, o altri aventi titolo, dei passi carrabili dovranno adeguare, previa autorizzazione e a proprie spese e cura, i medesimi alle nuove quote.

Art. 14 Richiesta di ampliamento

1. È possibile, anche ad autorizzazione rilasciata, richiedere un'area più ampia di quella della semplice proiezione dello sbocco del passo carrabile sulla carreggiata.
2. Il maggiore spazio in cui la sosta sarebbe interdetta sarà, opportunamente, evidenziato con apposita segnaletica regolamentare, come avviene di norma e sempre previo pagamento della somma individuata dal Comune, proprietario della strada, in relazione all'area complessiva utile per entrare ed uscire dal passo. I lavori di segnaletica sono a carico del richiedente.
3. Analogamente, qualora il titolare del passo carrabile manifesti l'inderogabile necessità che sul lato opposto non sostino veicoli che potrebbero ostacolare o impedire il reale godimento dell'area destinata al ricovero dei propri mezzi, dovrà chiedere di estendere il divieto anche sul lato opposto, pagando i relativi oneri. Il divieto deve essere reso evidente agli utenti della strada che non possono conoscere diversamente tale necessità, non essendo a conoscenza delle esigenze dell'avente titolo e tenuti ad accertarsi se la larghezza dell'accesso consenta o meno la sua utilizzazione in riferimento alle diverse tipologie di veicoli (motoveicolo, autovettura di media grande o piccola dimensione, autotreno).

3. Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia della concessione, sarà obbligo del titolare l'eliminazione e/o la rimozione a sue spese ed onere della segnaletica predisposta.

Art. 15 Sub-concessione e Voltura

1. La concessione di passo carrabile consente l'occupazione di suolo pubblico per un massimo di 29 anni, salvo richiesta di cessazione da parte del concessionario o provvedimento di annullamento/revoca del Comune.

2. É vietata, a pena di nullità del titolo autorizzativo emanato, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione tranne nel caso di successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile dotato di accesso, sempre che permangono tutte le caratteristiche primarie.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, si dovrà presentare entro 60 giorni opportuna richiesta di voltura subentro, allegando copia del titolo comprovante il mutamento di titolarità nel possesso o nella proprietà dell'immobile su cui insiste il passo carrabile.

Art. 16 Revoca, Rinuncia e Decadenza dalla concessione

1. É facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare o sospendere l'efficacia della concessione, in qualsiasi momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, per motivi di viabilità o di pubblico interesse, per il mancato rispetto delle prescrizioni contemplate nel provvedimento, per ragioni di morosità, o qualora venga apportata qualsiasi modifica, trasformazione e variazione nell'uso del passo carrabile destinato allo stazionamento di uno o più veicoli, non autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa viabilistica, edilizia ed urbanistica vigente, a sostegno di quanto dichiarato e/o richiesto nell'istanza, senza che il concessionario possa avanzare alcun diritto e pretesa per danni o altro e, senza che venga corrisposto alcun indennizzo o rimborso.

2. É sempre disposta la revoca in caso di variazione di destinazione d'uso che renda l'area o il locale non più idonei allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.

3. L'annullamento/revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno dopo la sua notifica.

4. É sempre dovuta la preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 241/ 1990 e succ. mod.

5. Il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di rinuncia, senza alcun rimborso delle somme nei termini di cui all'art. 9 del presente Reg., con l'obbligo di dover procedere, a sue cure e spese, al ripristino delle condizioni iniziali e/o di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse con l'occupazione, salvo diversamente indicato dall'Amministrazione Comunale.

6. Il ripristino dello stato dei luoghi deve essere attuato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decadenza o rinuncia. Il mancato obbligo non consentirà la cancellazione dal ruolo, per cui si è soggetti a corrispondere il relativo canone.

7. Nel caso di annullamento/revoca/decadenza, l'amministrazione comunale, potrà esercitare il potere sostitutivo intervenendo nelle opere con addebito delle spese al concessionario.

8. Sono cause di decadenza della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, quando non sia intervenuta esplicita richiesta di voltura/ subentro;
- la mancata occupazione/posizionamento cartello/segnalatica entro 1 anno dalla data di rilascio e notifica dell'autorizzazione.

9. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'Autorità cui è possibile ricorrere ed del termine di presentazione del ricorso.

Art. 17 Ritiro della concessione di passo carrabile

1. L'autorizzazione potrà essere ritirata, previo il pagamento del tributo T.O.S.A.P. (ora Canone Unico) e del cartello stradale, di cui dovrà essere fornita attestazione di versamento, presso gli uffici del Comando di Polizia Locale.

2. Analogamente, saranno disponibili presso la stessa struttura gli altri provvedimenti in relazione alla diversa natura oggetto di istanza.

3. É prevista l'apposizione di una marca da bollo di € 16,00 sul singolo atto.

Art. 18 Divieti e sanzioni

1. Oltre a quanto, precedentemente, fissato si prescrive che:

- nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, e nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato possono essere stabilite solo con la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 22 del C.d.S..
- sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- è vietato apporre il segnale di passo carrabile se non muniti di regolare concessione o, non conforme a quanto prescritto;
- per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, commi 4 e 5 e, di quelle all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.), salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore entro il quindicesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 20 Disposizioni finali e transitorie

1. L'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici e informazione sui canali istituzionali, comunicherà alla cittadinanza quanto stabilito con il presente Regolamento, dando termine entro il 31 marzo 2023 di effettuare la regolarizzazione dei passi carrabili preesistenti ed autorizzati e, di quelli che, senza titolo, non corrispondano alla fattispecie normativa in materia.

Art. 21 Modulistica

1. È parte integrante al presente regolamento la modulistica sui passi carrabili, distinta per oggetto di richiesta.

- allegato A: apertura/ regolarizzazione;
- allegato B: ampliamento;
- allegato C: cessazione;
- allegato D: variazione;
- allegato E: voltura.